



COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Città Metropolitana di Bari

Piazza Dott. G. Simone n. 8 - Tel. 080.3028311 - Cod. Fisc. 82001050721 - P. IVA 00862890720
PEC: protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it; Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it

Reg. Ord. n. 31/2026

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. DIVIETO DI SPARGIMENTO DI LETAME, EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E LIQUAMI ZOOTEKNICI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.**

IL SINDACO

Considerato che sul territorio comunale per consuetudine lavorativa degli operatori del settore agro-zootecnico, nel periodo luglio - agosto di ogni anno, vengono effettuate le operazioni di spargimento del letame su terreni agricoli, prima di iniziare le coltivazioni autunnali;

Visto che da tali operazioni di spargimento, stanti le elevate temperature climatiche proprie del periodo estivo, possono derivare inconvenienti igienici per il diffondersi di cattivi odori e il proliferare di insetti potenzialmente dannosi con disagi anche ai turisti e agli abitanti delle contrade;

Ritenuto, pertanto, di tutelare l'igiene ambientale, vietando, nel periodo dal **13 luglio** compreso al **23 agosto** compreso, lo spargimento di letame, di effluenti da allevamento e liquami zootecnici sui terreni dell'intero territorio comunale nonché l'esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. - *Competenze del Sindaco e del Presidente della provincia*;

Visto il T.U.L.S.;

DISPONE

di richiamare, tutto quanto sopra, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e, conseguentemente,

ORDINA

Il divieto di spargimento di letame, effluenti di allevamento e liquami zootecnici sull'intero territorio comunale nonché di astenersi dall'esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie, nel periodo tra il **13 luglio** compreso al **23 agosto** compreso.

Sanzioni

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta, ai sensi dell'art. 7-bis del T.U.E.L., una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 a € 500,00.

Vigilanza

La Polizia Locale nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La presente Ordinanza:

- ✓ ha efficacia dal **13 luglio 2026** e resterà in vigore fino al **23 agosto 2026**;
- ✓ verrà trasmessa a:
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari (prefettura.prefba@pec.interno.it)
 - ASL BA - Servizio di igiene pubblica (sispmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
 - Comando Stazione Carabinieri di Santeramo in Colle (tba30980@pec.carabinieri.it)
 - Servizio di Polizia Locale e di Protezione Civile (poliziamunicipale@pec.comune.santeramo.ba.it);
- ✓ verrà diffusa, da parte del servizio comunale Attività produttive (SUAP), agricoltura, turismo, marketing territoriale, incoming, ai fini dell'osservanza delle disposizioni e per la generale conoscenza, ai sensi dell'art. 21-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., attraverso pubblicazione sul sito web comunale, invio ai media locali, alle organizzazioni locali degli agricoltori e allevatori.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo per la Puglia - Bari, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 08/06/2026

IL SINDACO
(Avv. Vincenzo Luciano Casone)

C_I330 - 0 - 1 - 2026-06-08 - 0019258